



CITTÀ DI CUORGNE'

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C. C. n. 68 del 30/11/2007

INDICE

Titolo I - NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento	Pagina 4
Articolo 2	Riferimenti normativi	Pagina 4
Articolo 3	Ruolo del commercio su aree pubbliche	Pagina 4
Articolo 4	Aree su cui è vietato l'esercizio del commercio itinerante	Pagina 4
Articolo 5	Disciplina generale delle attività su aree pubbliche	Pagina 5
Articolo 6	Esercizio del commercio su aree pubbliche - Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche	Pagina 5
Articolo 7	Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale Procedura da adottare	Pagina 5
Articolo 8	Subingresso nei posteggi	Pagina 6
Articolo 9	Ferie degli operatori al commercio su aree pubbliche	Pagina 6
Articolo 10	Tassa di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi	Pagina 6
Articolo 11	Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi	Pagina 7
Articolo 12	Collocamento delle derrate	Pagina 8
Articolo 13	Vendita di animali destinati all'alimentazione	Pagina 8
Articolo 14	Orari di vendita e di mercato	Pagina 9
Articolo 15	Attività non commerciali connesse	Pagina 9
Articolo 16	Spostamento o sospensione temporanei di forme di commercio su aree pubbliche	Pagina 9

TITOLO II - Mercati e gruppi di posteggi

Articolo 17	Mercati e gruppi di posteggi - Settori merceologici - Aree riservate ai produttori	Pagina 10
Articolo 18	Parcheggi e servizi degli operatori	Pagina 10
Articolo 19	Anticipazione e soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi	Pagina 10
Articolo 20	Posteggi e loro misure	Pagina 11
Articolo 21	Concessione del posteggio	Pagina 11

Articolo 22	Registri degli operatori sui mercati, su posteggi singoli e a gruppi	Pagina 12
Articolo 23	Presenze ed assenze - Modalità di registrazione	Pagina 12
Articolo 24	Scadenza, rinuncia, decadenza, revoca del posteggio	Pagina 13
Articolo 25	Registro per le migliori	Pagina 13
Articolo 26	Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti	Pagina 13
Articolo 27	Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione e nel caso di spostamento temporaneo	Pagina 15
Articolo 28	Organi di rappresentanza degli operatori	Pagina 15
Articolo 29	Modalità di elezione dei delegati degli operatori	Pagina 16
Articolo 30	Circolazione pedonale e veicolare sui mercati	Pagina 16

TITOLO III - Altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche

Articolo 31	Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni - Tipologia - Sedi - Aree	Pagina 17
Articolo 32	Modalità di assegnazione dei posteggi sulle manifestazioni	Pagina 17

Titolo IV - Vigilanza, norme transitorie, di rinvio e sanzioni

Articolo 33	Vigilanza	Pagina 17
Articolo 34	Rinvio	Pagina 18
Articolo 35	Sanzioni	Pagina 18

Titolo I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1.- Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di vendita di merci, somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di servizi al pubblico ed altre connesse consentite nel Comune di Cuorné su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte e più precisamente quelle svolte su:

- mercati tradizionali reistituiti, mercati di nuova istituzione, mercati di eventuale futura nuova istituzione
- posteggi singoli e gruppi di posteggi
- zone di sosta prolungata
- aree ad utilizzo temporaneo in manifestazioni commerciali, settore commerciale delle manifestazioni complesse, manifestazioni non commerciali.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1.- Nel contesto del presente regolamento si intende per:

- **D.Lgs 114/1998** il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59
- **Legge regionale** la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999 n.28 – Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114
- **Indirizzi Regionali** la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n.626 – 3799 – Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114
- **Criteri Regionali** la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32 – 2642, L.R. 12 novembre 1999 n.28 art.11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore
- **Regolamento** il presente Regolamento contenente la disciplina del commercio su aree pubbliche
- **Norme e direttive comunali** la normativa comunale di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 3 – Ruolo del commercio su aree pubbliche

1.- Il Comune di Cuorné riconosce al commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme il ruolo di:

- integrazione del sistema commerciale in sede fissa nell'ambito delle zone di insediamento commerciale urbano
- potenziamento del sistema commerciale urbano rispetto alle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana
- completamento della gamma di servizi commerciali offerti ai consumatori
- valorizzazione e salvaguardia della produzione agricola locale e regionale.

Articolo 4 – Aree su cui è vietato l'esercizio del commercio itinerante

1.- Il Consiglio Comunale individua con apposito atto gli spazi e le aree pubbliche sui quali, esclusivamente per motivi di carattere igienico sanitario, viabilità, polizia stradale, sicurezza, tutela delle aree aventi valore storico artistico ed ambientale o comunque per

gravi motivi di pubblico interesse adeguatamente esplicitati, è vietato l'esercizio del commercio itinerante.

2.- L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.

3.- E' vietato esercitare l'attività di commercio in forma itinerante a meno di 500 metri dalle aree mercatali in giorno di mercato.

Articolo 5 – Disciplina generale delle attività su aree pubbliche

1.- Tutti coloro che sono ammessi sulle aree pubbliche per lo svolgimento di operazioni commerciali, per la prestazione di servizi al pubblico e pubblicità connesse a tali attività o per lo svolgimento di altre attività di pubblico interesse sono soggetti alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché alle prescrizioni impartite dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio competente e dagli Operatori della Polizia Municipale.

Articolo 6 – Esercizio del commercio su aree pubbliche - Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche

1.- Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2.- E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni al commercio su area pubblica a favore del medesimo soggetto giuridico, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste ultime.

3.- Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica esercente in forma di ditta individuale può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti dell'originale dell'autorizzazione, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza, nonché della merce, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle apparecchiature fiscali del titolare.

4.- Soltanto nei casi eccezionali indicati all'articolo seguente è consentito al titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica di cui al comma precedente di farsi sostituire nell'attività da soggetti diversi da quelli abilitati di cui al comma precedente.

5.- Nel caso che l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia rilasciata a società di persone, l'attività può essere esercitata da uno o più soci quali risultanti dall'atto costitutivo della società e dalle successive variazioni nonché da dipendenti della società stessa.

Articolo 7 – Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale – Procedura da adottare

1.- Sono considerati motivi di comprovata necessità che consentono la rappresentanza eccezionale prevista dal comma 4 dell'articolo precedente le seguenti situazioni:

- a) degenza in ospedale o clinica, cure anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cure;
- b) convalescenza post operatoria, ospedaliera, traumatica, per esaurimenti fisici o nervosi clinicamente documentati;
- c) cure termali o ambulatoriali;
- d) maternità o allattamento, per il periodo dell'astensione obbligatoria e facoltativa riconosciuto alle lavoratrici/lavoratori dipendenti;
- e) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria: (bronchiti, artriti, traumatismi);
- f) servizi resi allo Stato (servizio militare o civile, giudice popolare ecc.);

- g) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa.
- 2.- Ai fini della ammissibilità della rappresentanza le circostanze elencate al comma precedente si ritengono comprovate soltanto nel caso in cui risultino da documenti rilasciati da enti o uffici pubblici.
- 3.- Salvo casi di forza maggiore la rappresentanza di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comune al massimo entro una settimana dall'inizio della stessa specificando gli estremi dell'autorizzazione, la circostanza che motiva la rappresentanza, i dati anagrafici completi del rappresentante. Alla comunicazione il delegante dovrà allegare in originale la documentazione relativa alla causa e in copia l'atto di delega e fotocopia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione. Sono considerati casi di forza maggiore che giustificano la mancata comunicazione di rappresentanza di cui al presente comma, fatti ed eventi imprevedibili accaduti rispetto al giorno di mercato in tempi tanto ravvicinati da non consentirne la tempestiva comunicazione.
- 4.- Per poter esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche il delegato deve essere munito oltreché dell'autorizzazione in originale anche di delega in originale sottoscritta dal delegante e indicante gli estremi dell'autorizzazione con cui opera, la ragione della sostituzione, il tempo per cui è conferita la delega. Alla delega in originale sarà inoltre allegata pena l'invalidità della stessa, fotocopia del documento di identità del delegante.
- 5.- Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato a rilasciare la delega potrà provvedervi il coniuge o familiare avente titolo.
- 6.- Nel caso in cui l'Ufficio competente constati la mancanza di delega valida o di valida documentazione delle circostanze che la giustificano o accerti che le cause addotte a motivazione della delega non sono comprese tra quelle elencate sopra o ancora che le motivazioni fornite non sono veritiere, l'esercente sarà sospeso dall'utilizzo del posteggio, salvo le più gravi conseguenze dovute all'assenza ingiustificata.

Articolo 8 – Subingresso nei posteggi

- 1.- Il subingresso nella titolarità dell'azienda commerciale, agricola, artigiana, in proprietà o in gestione, per atto tra vivi o *mortis causa* comporta automaticamente il subingresso nel posteggio sul mercato.

Articolo 9 - Ferie degli operatori al commercio su aree pubbliche

- 1.- Gli operatori possono sospendere per ferie le attività autorizzate su aree pubbliche per un periodo fino ad un mese nell'anno solare. Le ferie possono essere suddivise al massimo in due periodi.
- 2.- Le assenze per ferie sono considerate assenze giustificate qualora vengano comunicate al Comune con anticipo di almeno una settimana.
- 3.- Tali assenze, per il settore alimentare, dovranno essere coordinate da parte dell'organismo di rappresentanza del mercato al fine di garantire una distribuzione sufficiente mediante la presenza sul mercato di almeno un terzo degli operatori.

Articolo 10 – Tassa di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi

- 1.- Il Comune, in base alle leggi vigenti, determina con proprio atto la misura, le modalità e i termini di pagamento della tassa di posteggio sulle aree pubbliche.
- 2.- Per le aree attrezzate e per le manifestazioni possono essere stabiliti in aggiunta alla tassa di posteggio quote di partecipazione e/o rimborsi, tenuto conto delle utilità offerte dal Comune agli esercenti.
- 3.- Il mancato pagamento nel termine stabilito dei diritti di occupazione delle aree pubbliche, della nettezza urbana, dei rimborsi del costo di energia elettrica e della

manutenzione degli impianti, di acqua ed altri consumi ed oneri stabiliti dal Comune comporta la revoca del posteggio.

Articolo 11 – Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi

1.- I venditori e più in genere gli operatori economici su aree pubbliche possono occupare esclusivamente il posteggio o l'area loro concessi per l'esercizio della propria attività ed esclusivamente per l'orario stabilito.

E' consentito che l'ombrellone a riparo del banco dalle intemperie sporga di un massimo di 50 centimetri rispetto alla misura del posteggio.

2.- L'installazione di banchi e di automezzi degli operatori sui marciapiedi non è consentita salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Polizia Municipale considerate le caratteristiche del luogo.

3.- Tra banco e banco deve essere lasciato un passaggio di 50 centimetri libero da qualsiasi ingombro.

4.- È fatto divieto di appendere tende o altre merci sul fronte e ai lati dei banchi, sotto gli ombrelloni e sotto gli sportelli degli automezzi in modo tale che sporgano oltre il posteggio assegnato.

5.- Gli operatori non possono porre in vendita merci non contemplate nell'autorizzazione o non consentite nel settore o nella zona in cui si effettua la vendita stessa.

6.- E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi.

7.- I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio ad essi assegnato.

Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti devono essere raccolti differenziati a seconda della tipologia (organica, plastica, legno, carta, vetro) e depositati negli appositi contenitori allo scopo predisposti oppure asportati con mezzi propri al termine delle operazioni commerciali.

8.- I soggetti ammessi ad operare sulle aree pubbliche non devono insudiciare, manomettere, deteriorare o danneggiare il suolo pubblico, gli impianti pubblici, la segnaletica, le fontanelle, i servizi igienici, l'arredo urbano.

9.- I venditori devono esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione del posteggio, l'eventuale delega alla sostituzione nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti di polizia del commercio su aree pubbliche.

10.- I venditori devono rispettare la normativa in materia di pubblicità dei prezzi e di tracciabilità delle merci in vendita. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fare preciso riferimento alla qualità dei prodotti e all'unità di misura del peso in uso per le merci vendute a peso, oppure a mazzi nel caso di merci che vengono vendute a mazzi.

11.- In caso di commercio di prodotti usati o igienicamente trattati i venditori hanno l'obbligo di esporre ben visibile al pubblico un cartello dichiarante la particolare natura dei beni posti in vendita. Le ricevute dell'avvenuto trattamento dovranno essere esibite agli Agenti di Polizia Municipale addetti al controllo.

12.- Nelle attività svolte sulle aree pubbliche è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti o i cittadini con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, chiedere soldi, trattenere fisicamente o impedire il passaggio ai frequentatori.

13.- I venditori di musicassette, dischi e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso e a condizione che le emissioni acustiche siano di intensità contenuta.

14.- E' fatto divieto per gli operatori sulle aree pubbliche di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamma libera o comunque non a norma e anche di utilizzare generatori di corrente che producano inquinamento acustico e/o ambientale.

15.- E' fatto divieto di tenere accesi i motori degli autobanchi e in genere dei mezzi di trasporto delle merci oltre il tempo strettamente indispensabile.

16.- E' fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utilizzatori.

17.- L'impianto mobile che collega il contatore comunale con il punto vendita dovrà essere a norma. La responsabilità per eventuali incidenti causati da tale impianto mobile sarà esclusivamente a carico del titolare della licenza.

18.- Gli esercenti devono astenersi anche durante le operazioni di spunta da schiamazzi, proteste, insistenze ed altri comportamenti che turbino il regolare svolgimento del procedimento.

19.- Gli operatori autorizzati a svolgere le loro attività sulle aree pubbliche hanno l'obbligo di conoscere e di attuare tutte le misure disposte al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, dei cittadini e delle attività economiche di cui si tratta e dovranno curare i medesimi adempimenti da parte dei loro rappresentanti o delegati.

20.- Con l'uso del posteggio il concessionario assume verso i terzi e verso il Comune tutte le responsabilità civili e penali derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 12 – Collocamento delle derrate

1.- La vendita e somministrazione di prodotti alimentari è sottoposta al rispetto della normativa sanitaria comunitaria e nazionale vigente.

2.- E' in particolare vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature non conformi a quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministero della Sanità recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche" e successive integrazioni e modificazioni.

3.- Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute in vista del pubblico in modo che possano essere agevolmente ispezionate dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.

4.- Le derrate alimentari costituite da prodotti ortofrutticoli freschi o da prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocate su banchi appositamente attrezzati e ad un'altezza da terra non inferiore a m 0,50. Per gli altri alimentari l'altezza da terra del banco non dovrà essere inferiore a 1 metro.

5.- Ai fini del presente articolo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.

Articolo 13 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1.- La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa soltanto nelle aree o zone appositamente predisposte dal Comune ed esclusivamente da parte degli agricoltori produttori diretti e dei venditori di prodotti ittici.

2.- Sulle aree pubbliche è vietato uccidere, spennare, eviscerare animali eccettuati prodotti ittici di ridotte dimensioni.

3.- L'uccisione ed eviscerazione dei pesci dovrà avvenire al riparo dalla vista del pubblico.

4.- I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

5.- E' fatto divieto di indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.

Articolo 14 – Orari di vendita e di mercato

- 1.- Gli orari di svolgimento delle attività di vendita e connesse sulle aree pubbliche sono così fissati : Inizio vendite alle ore 08.00 e fine vendita alle ore 14.00 successive modificazioni verranno stabiliti con provvedimento del Responsabile di servizio sulla base della normativa vigente e del piano di coordinamento degli orari adottato dal Sindaco, sentiti gli organismi di rappresentanza interessati.
- 2.- Al fine di permettere agli esercenti di sistemare i banchi e la propria merce, ai titolari di posteggio è consentito occupare il suolo pubblico due ore prima dell'apertura delle vendite e tassativamente entro le ore 07.45, in caso contrario il posteggio sarà ritenuto disponibile per l'assegnazione giornaliera.
- 3.- In ogni caso gli operatori con posto fisso devono completare l'installazione del loro banco prima dell'inizio dell'orario di apertura delle vendite.
- 4.- I posteggi devono essere lasciati sgombri da attrezzature, merci e rifiuti entro le ore 15.00. Per ragioni di pulizia dei mercati e di allontanamento ordinato dei mezzi, le operazioni di sgombero dovranno essere iniziate con immediatezza, subito dopo l'orario di chiusura delle vendite e proseguire speditamente.
- 5.- Gli operatori alle vendite che non rimangano sull'area pubblica fino all'ora di chiusura delle vendite saranno a tutti gli effetti considerati assenti. E' consentito, per comprovate esigenze personali, di abbandonare il posteggio un'ora prima della chiusura delle vendite. In caso di avversità atmosferiche (pioggia, neve, freddo eccezionale) è tuttavia consentito anticipare la chiusura delle vendite e lo sgombero.
- 6.- Per gravi motivi di pubblico interesse gli orari indicati ai commi precedenti potranno essere modificati con provvedimento del Responsabile di servizio.

Articolo 15 – Attività non commerciali connesse

- 1.- Nelle parti delle aree mercatali in cui non è possibile l'installazione di banchi e in aree immediatamente adiacenti alle aree mercatali o di collegamento tra le stesse può essere autorizzato direttamente dagli agenti addetti al mercato lo svolgimento occasionale di attività complementari di pubblico servizio come, a solo titolo esemplificativo, arrotini, ombrellai, musicanti, altri intrattenitori e simili purché tale attività sia compatibile con le esigenze di viabilità, sicurezza ed ordine pubblico.
- 2.- Nelle stesse zone indicate al comma precedente può essere autorizzata dall'Ufficio Commercio l'installazione delle attività complementari di pubblico servizio sopracitate e ancora di mostre per la vendita di prodotti su catalogo e la propaganda di attività di interesse sociale.
- 3.- L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentito il Comando Polizia Municipale su istanza presentata dall'interessato con almeno 15 giorni di anticipo.

Articolo 16 - Spostamento o sospensione temporanea di forme di commercio su aree pubbliche

- 1.- Lo spostamento o la sospensione temporanea di qualunque forma di commercio su aree pubbliche possono essere disposti con ordinanza dell'organo competente a seconda della situazione qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza, sanità o di tutela del pubblico interesse.
- 2.- Ai fini della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

3.- Qualora eventi o manifestazioni tradizionali di qualsiasi tipo o ancora manifestazioni di rilevante interesse pubblico da qualunque ente istituite o promosse vengano a coincidere con un mercato, il Comune è tenuto a concordare con gli organismi di rappresentanza degli operatori interessati e dei consumatori eventuali sospensioni, spostamenti, anticipazioni o posticipazioni o comunque misure compensative del danno subito dagli operatori commerciali e dai cittadini consumatori.

4.- Nel caso che uno o più posteggi debbano essere spostati per l'installazione di ponteggi edili o per circostanze imprevedibili la Polizia Municipale provvederà ad assegnare provvisoriamente un altro posteggio in area generalmente non destinata al commercio, fermo restando che il posteggio provvisoriamente assegnato in sostituzione dovrà per quanto possibile avere attrattività pari a quella del posteggio che deve essere temporaneamente lasciato.

TITOLO II – Mercati e gruppi di posteggi

Articolo 17 – Mercati – Settori merceologici – Aree riservate ai produttori

1.- I mercati tradizionali reistituiti sono i seguenti: mercato del giovedì.

2.- Le aree destinate al mercato, i relativi settori merceologici, le aree riservate agli agricoltori sono individuati nella planimetria allegata.

3.- Ogni modifica delle aree destinate all'esercizio delle attività di cui si tratta può essere disposta soltanto dopo formale consultazione della rappresentanza degli operatori interessati.

4.- Nel caso che si renda necessaria una riorganizzazione o trasferimento anche parziale del mercato, i criteri di specificazione del presente regolamento ai fini dell'assegnazione dei posteggi in aree diverse dalle attuali saranno oggetto di apposita trattativa tra il Comune, le rappresentanze di mercato interessate e le associazioni degli esercenti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Articolo 18 – Parcheggi e servizi degli operatori

1.- I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio saranno in genere parcheggiati all'interno del posteggio, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci non eccedano i limiti del posteggio stesso.

2.- Agli operatori aventi posteggio in zone del mercato in cui non è possibile il parcheggio dei mezzi sarà concesso di sostare con i propri veicoli nelle zone di parcheggio riservate agli operatori.

Articolo 19 - Anticipazione e soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi

1.- Il mercato che cade in giorni festivi è anticipato, mantenuto o posticipato con provvedimento del Responsabile di servizio, sentita la rappresentanza degli operatori del mercato e dei consumatori e le Associazioni di categoria presenti sul territorio.

2.- Il mercato cadente il giorno di ferragosto è soppresso.

Articolo 20 - Posteggi e loro misure

- 1.- Per posteggio si intende il posto di vendita e cioè l'intera superficie occupata dal banco di vendita o dall'autobanco, dalle attrezzature e dalle merci, in genere tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività di ciascun operatore.
- 2.- I singoli posteggi sono indicati nelle planimetrie dei mercati e le loro misure sono annotate sulla concessione del posteggio.
- 3.- La misura dei singoli posteggi viene stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentito il Comando Polizia Municipale tenuto conto dei generi venduti, delle dimensioni dell'area su cui sono collocati i posteggi e delle esigenze di pubblico interesse.
- 4.- La superficie dei posteggi può comunque sempre essere ridotta temporaneamente, nel caso che si renda necessario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

Articolo 21 – Concessione del posteggio

- 1.- La concessione del posteggio di cui al presente titolo (mercati, posteggi singoli) viene rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di tipologia A all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2.- La concessione del posteggio ha durata di dieci anni salvo che venga specificamente richiesta per una durata inferiore e viene automaticamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo che ostino esigenze di pubblico interesse o diversa successiva previsione di legge.
- 3.- La concessione del posteggio segue la titolarità dell'azienda commerciale e la relativa autorizzazione e in nessun caso e a nessun titolo può essere da essa disgiunta.
- 4.- Anche la concessione di posteggio ai produttori agricoli ha durata di dieci anni. Essa può essere rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi ancora inferiori, comunque correlati alle produzioni agricole alla cui vendita il posteggio è destinato.
- 5.- I posteggi assegnati a produttori agricoli con previsione di utilizzo per periodi di tempo inferiori ad un anno possono essere oggetto di più concessioni tra loro compatibili.
- 6.- L'assegnazione decennale dei posteggi ai produttori agricoli avviene con applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a) aziende agricole singole o associate, consorzi, cooperative che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite da disciplinari e marchi registrati;
 - b) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica
 - c) aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale
 - d) minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola
 - e) aziende agricole aventi sede nel Comune di Cuorgnè
 - f) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi
 - g) aziende agricole aventi sede in altri comuni della provincia di Torino
 - h) aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte.
- 7.- I posteggi resisi liberi dopo la ricomposizione dei settori merceologici prevista dall'articolo 17.2 e dopo la successiva attuazione della migliona ai sensi dell'articolo 25, sono assegnati seguendo l'ordine di precedenza risultante dalle graduatorie stilate. Le graduatorie sono redatte dall'Ufficio Comunale competente ed, approvate dal Responsabile del Servizio, rese note a tutti gli aventi diritto. All'atto dell'assegnazione della nuova autorizzazione di tipologia A le presenze che hanno dato diritto al rilascio della stessa con posteggio fisso vengono annullate.
- 8.- La concessione del posteggio viene registrata sull'autorizzazione con indicazione della misura.
- 9.- L'Ufficio Commercio procede almeno mensilmente ad aggiornare la situazione delle presenze sulla base delle rilevazioni effettuate dagli operatori alla vigilanza.

10.- I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere assegnati nemmeno in spunta ad altri operatori e viceversa non è consentito assegnare ai produttori agricoli nemmeno in spunta posteggi collocati in aree non ad essi riservate.

11.- La domanda dell'aspirante ad un posteggio che rinuncia all'assegnazione del posteggio fisso offertogli perde ogni validità agli effetti delle future assegnazioni.

12.- E' ammesso lo scambio consensuale di posteggio tra operatori a condizione che si tratti di posteggi relativi allo stesso genere e settore. Lo scambio viene autorizzato dall'Ufficio Comunale competente previa verifica della sussistenza dei presupposti per lo stesso e viene annotato sulle concessioni ed autorizzazioni interessate.

Articolo 22 - Registri degli operatori sui mercati, su posteggi singoli e a gruppi

1.- Presso l'Ufficio Commercio sono istituiti, per ciascuna manifestazione di commercio su aree pubbliche, appositi registri anche informatici nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e gli operatori che hanno presentato domanda per ottenere la concessione.

2.- Per i mercati e per i gruppi di posteggi tali registri sono divisi in due parti, una relativa ai commercianti, l'altra relativa ai produttori agricoli.

3.- I registri riportano i seguenti dati salienti relativi alle concessioni:

- le generalità del titolare
- la tipologia merceologica consentita
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica
- gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio
- le misure del posteggio e la superficie assegnata
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

4.- L'assegnazione dei singoli posteggi è effettuata sulla base dei dati risultanti dal rispettivo registro e con le modalità di cui all'articolo 23.

Articolo 23 – Presenze ed assenze – Modalità di registrazione

1.- Gli agenti preposti alla vigilanza del commercio su aree pubbliche provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita.

2.- Si considera presente l'operatore che accede all'area pubblica di persona o tramite rappresentante o persona validamente delegata che occupa il posteggio con attrezzature e merci entro l'orario di apertura (h 07.45) e che esercita effettivamente l'attività di vendita.

3.- Si considerano assenze giustificate quelle elencate all'articolo 7.1 e all'articolo 9 del presente regolamento, debitamente comunicate e documentate.

4.- In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs 114/1998 saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5.- La comunicazione di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie od altre cause giustificative previste dalle disposizioni vigenti, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze posto a base delle graduatorie di spunta.

6.- Il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione esibita, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società titolare della stessa autorizzazione.

7.- Per gli agricoltori produttori diretti le assenze ai fini dell'esclusione dal mercato vengono computate annualmente in proporzione diretta rispetto all'utilizzo della concessione del posteggio annuale, stagionale o per periodi inferiori.

8.- Allorché a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggio fisso, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9.- Nel caso di anticipazione o posticipazione del mercato le presenze non verranno rilevate né per gli operatori con posteggio fisso sullo stesso mercato né per i partecipanti all'assegnazione giornaliera (spunta).

10.- Per circostanze eccezionali debitamente documentate non comprese in quelle elencate all'articolo 7 c.1 come giustificative delle assenze l'Ufficio competente potrà sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno. In questo caso l'assenza dal posteggio sarà considerata giustificata per tutto il periodo di sospensione.

Articolo 24 - Scadenza, rinuncia, decadenza, revoca del posteggio

1.- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di concessione di posteggio decennale i quali, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per un tempo complessivamente superiore a 4 mesi ovvero a 17 giornate nell'anno solare se titolari di concessione di posteggio con previsione di impiego per tutto l'anno o per un tempo ridotto in proporzione all'utilizzo della concessione in caso siano concessionari di posteggio con impiego articolato su un periodo inferiore all'anno, decadono automaticamente dalla concessione del posteggio.

2.- L'Ufficio Commercio provvederà ad avviare tempestivamente il procedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale e di ritiro della relativa concessione di posteggio.

3.- La concessione di posteggio cessa oltre che nel caso indicato al comma 1 alla naturale scadenza del titolo e nel caso di rinuncia all'autorizzazione. La rinuncia comporta il ritiro immediato della concessione.

4.- La revoca della concessione di posteggio sarà disposta dall'Ufficio Comunale competente nei casi previsti dall'articolo 10 c.3 e in qualsiasi caso di revoca dell'autorizzazione, compresa la revoca nei confronti dell'esercente che si renda ripetutamente responsabile di gravi turbative dell'ordine dell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 25 – Registro per le miglorie

1.- Oltre ai registri dei mercati e dei posteggi singoli e a gruppi è istituito presso l'Ufficio Commercio per ciascun mercato o gruppo di posteggi il Registro delle miglorie.

2.- Gli assegnatari di posteggio fisso, al fine di migliorare la collocazione della propria attività sulle aree pubbliche, possono presentare domanda onde ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si renderanno disponibili nella stessa manifestazione di commercio.

3.- Il competente Ufficio comunale rilascia ricevuta della domanda di cui sopra e tiene per ciascun mercato un registro a carattere pubblico delle relative richieste.

4.- L'Ufficio Commercio provvede all'assegnazione seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel Registro delle miglorie.

5.- Qualora si rendano disponibili dei posteggi l'Ufficio Commercio comunicherà a mezzo raccomandata il termine non inferiore a 30 giorni entro cui gli iscritti al registro dovranno far pervenire l'accettazione della migloria.

6.- I posteggi non accettati in migloria entro il termine fissato saranno assegnati a norma dell'art.21.

Articolo 26 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

1.- Si considerano occasionalmente liberi i posteggi non occupati dai titolari o loro rappresentanti entro l'ora stabilita (h 07.45). I titolari che non abbiano occupato il posteggio loro assegnato entro il termine indicato non possono più accedere alle operazioni di commercio su aree pubbliche della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

- 2.- I posteggi occasionalmente liberi di cui al comma precedente e i posteggi liberi in attesa di assegnazione definitiva sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali o agricoli che non sono assegnatari di posteggio fisso e che si presentano alle operazioni di spunta.
- 3.- Ai fini della più razionale organizzazione del mercato la graduatoria per l'assegnazione giornaliera dei posteggi è distinta per ciascuno dei settori ed aree in cui è organizzato il mercato o il gruppo di posteggi.
- 4.- L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata ogni giorno di svolgimento della manifestazione di commercio su area pubblica direttamente sull'area di cui si tratta, immediatamente dopo l'inizio delle operazioni di vendita (h.08.00). In deroga a quanto disposto dal precedente periodo, per velocizzare le operazioni di assegnazione, i posteggi liberi possono essere assegnati, anche prima dell'orario, ai primi in graduatoria.
- 5.- L'assegnazione giornaliera è riservata per ogni manifestazione di commercio su aree pubbliche a coloro che si presentano alla spunta, tassativamente entro le ore 08.00, provvisti dell'autorizzazione originale valida per la manifestazione di cui si tratta e siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto nell'ordine dei seguenti criteri di priorità:
- più alto numero di presenze sulla manifestazione di commercio di cui si tratta, determinato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dalla data di inizio dell'attività attestata da visura camerale.
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
- 6.- L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sul foglio di spunta dei partecipanti all'assegnazione giornaliera.
- 7.- Tale graduatoria è compilata dagli operatori della Polizia Municipale, e aggiornata a cadenza almeno mensile per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale.
- 8.- Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli esercenti già titolari di posteggio fisso nello stesso settore o area di mercato o in altro settore o area di mercato del comune di Cuornè per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- 9.- Qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione ai fini della spunta le presenze registrate a favore di altre autorizzazioni.
- 10.- Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con diversi titoli sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- 11.- Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso in un settore o area mercatale, può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio nel medesimo settore o area di mercato e nello stesso arco temporale, mediante un massimo di due autorizzazioni per i settori o aree con almeno 30 banchi e un massimo di tre autorizzazioni per i settori o aree aventi più di 30 banchi, a condizione che l'esercizio dei due o tre posteggi avvenga con persona diversa per ogni posteggio. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.
- 12.- I titolari di posteggio assegnato giornalmente devono iniziare le vendite entro 60 minuti dall'assegnazione; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo oppure cederlo ad altro esercente.
- 13.- Gli esercenti partecipanti alla spunta non possono addurre a giustificazione di assenza alla spunta stessa le cause che giustificano l'assenza dal posteggio fisso.
- 14.- Salvo quando disposto al comma seguente, la presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 15.- Ai fini della più razionale organizzazione del mercato la graduatoria per l'assegnazione giornaliera dei posteggi è distinta per ciascuno dei settori in cui è organizzato il mercato o il gruppo di posteggi.

16.- Per l'area dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata, come previsto dalla norma regionale, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno il minor numero di presenze, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) aziende agricole singole o associate, consorzi, cooperative che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite da disciplinari e marchi registrati
- b) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica
- c) aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale
- d) minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola
- e) aziende agricole aventi sede nel Comune di Cuorgnè
- f) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi
- g) aziende agricole aventi sede in altri comuni della provincia di Torino
- h) aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte.

17.- Ai fini delle assegnazioni giornaliere di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con modalità analoghe a quelle stabilite per il commercio.

Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione e nel caso di spostamento temporaneo

1.- In caso di riorganizzazione del mercato, di parte di esso o di gruppi di posteggi, a cura dell'Ufficio Commercio in collaborazione con il Comando Polizia Municipale verrà predisposto un apposito elenco degli operatori perdenti posteggio i quali saranno chiamati a scegliere tra i nuovi posteggi secondo i criteri stabiliti con provvedimento dirigenziale, sentiti i rappresentanti della Commissione di mercato.

2.- L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per rispondere al meglio alle norme igienico sanitarie.

3.- L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione della manifestazione, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dalla stessa.

4.- In caso di necessità urgente di spostamento temporaneo totale o parziale della manifestazione di commercio su aree pubbliche per qualsiasi motivo (a solo titolo esemplificativo: caduta neve, lavori di manutenzione o pavimentazione delle aree destinate) il Comando Polizia Municipale curerà direttamente l'operazione, tenendo conto del numero e della dimensione dei banchi da spostare e dell'ubicazione e sistemazione dei posteggi provvisori.

5.- Cessata la causa che ha determinato lo spostamento temporaneo della manifestazione di commercio su aree pubbliche il Comando Polizia Municipale dovrà curare che ogni esercente torni al posteggio che gli è stato assegnato.

Articolo 28 – Organi di rappresentanza degli operatori

1.- Per il mercato del giovedì gli operatori commerciali titolari di posteggio fisso possono eleggere un Comitato costituito da un massimo di due delegati per ogni settore merceologico istituito, più un rappresentante per i produttori.

2.- I delegati devono essere effettivamente esercenti sull'area pubblica a cui si riferisce la rappresentanza e non avere riportato sanzioni per turbativa del regolare svolgimento delle attività su aree pubbliche.

3.- I Rappresentanti dei gruppi di posteggi hanno il compito di collaborare con gli Uffici e Servizi Comunali al regolare svolgimento delle attività nelle manifestazioni di commercio su aree pubbliche di loro interesse e per la corretta applicazione del presente regolamento. In particolare essi esprimono i pareri previsti dalle leggi e dai regolamenti, contribuiscono alla predisposizione del calendario annuale dei mercati e svolgono le altre funzioni previste dal presente Regolamento

4.- I Rappresentanti dei gruppi di posteggi hanno anche la funzione di rappresentare nei confronti del Comune gli esercenti sul mercato: di conseguenza il Comune non considererà petizioni o proposte degli esercenti che non vengano presentate dagli organi di rappresentanza.

Articolo 29 – Modalità di elezione dei delegati degli operatori

1.- Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo precedente saranno seguite le modalità previste dal presente articolo.

2.- La richiesta di elezioni potrà essere inoltrata da almeno una delle organizzazioni di categoria di livello nazionale oppure da almeno dieci operatori con posteggio fisso sul mercato.

3.- Le elezioni si terranno nella giornata di svolgimento della manifestazione di commercio a cui l'organismo di rappresentanza si riferisce e sarà cura del Comune comunicare la data dell'elezione a tutti gli operatori interessati con almeno quindici giorni di anticipo.

4.- Le elezioni si dovranno tenere entro sessanta giorni dalla data di avvenuta richiesta e si svolgeranno separatamente per ogni settore del mercato e per l'area dei produttori.

5.- Per la votazione, che dovrà essere segreta e diretta, sarà utilizzata una scheda predisposta dal Comune in modo da garantire la regolarità delle operazioni. Sulla scheda potranno essere indicati fino a un massimo di tre candidati proposti anche informalmente dagli esercenti e dovrà essere lasciato lo spazio per altro nominativo.

6.- Ogni esercente può esprimere soltanto una preferenza

7.- Le operazioni di votazione, spoglio, scrutinio dovranno essere effettuate nel corso dell'orario di svolgimento del mercato.

8.- Alle suddette operazioni dovranno essere presenti almeno un operatore della Polizia Municipale addetto a settore o area di mercato e un funzionario i quali verificheranno oltre che il normale e regolare svolgimento delle elezioni, che i votanti siano titolari di posto fisso. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto l'operatore che ha maggiore anzianità di presenza nel settore o sull'area di mercato per cui è stato eletto e in subordine l'operatore che ha maggiore anzianità di autorizzazione.

9.- Uno stesso operatore non può essere delegato per più settori o aree del medesimo mercato comunale ma può essere delegato in più di un comitato di cui all'articolo 30 c.1.

10.- La qualità di delegato si perde in caso di perdita a qualunque titolo della concessione di posto fisso.

11.- Il delegato decaduto è surrogato dall'esercente primo escluso nelle elezioni.

12.- I delegati durano in carica tre anni salvo richiesta motivata di nuove elezioni da parte della maggioranza assoluta degli operatori assegnatari di posto fisso sul mercato interessato.

13.- In caso che non riceva richieste di elezione dei rappresentanti degli esercenti il Comune accetterà come rappresentanti gli esercenti che si siano proposti o che essendo stati proposti abbiano accettato, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 30 c.3.

Articolo 30 – Circolazione pedonale e veicolare sui mercati

1.- Nelle aree destinate al commercio su aree pubbliche come individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento è vietata nelle ore destinate alle operazioni di

cui si tratta la circolazione dei veicoli ad eccezione degli automezzi degli operatori sulle aree pubbliche, dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza e degli organi di polizia.

2.- La sosta è vietata anche nei tratti liberi da installazioni di vendita nonché nei posteggi eventualmente non occupati dei rispettivi concessionari.

3.- Il Comune non risponde di danni a persone o cose causati da operatori o automezzi posizionati o circolanti nelle aree destinate al commercio.

TITOLO III – Altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche

Articolo 31 – Autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni – Tipologia – Sedi – Aree

1.- Il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre, mercati e altri tipi di manifestazioni di natura complessa, feste o altre riunioni straordinarie di persone, nel rispetto delle tipologie merceologiche ammesse per ogni singola manifestazione.

2.- Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle manifestazioni citate e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

3.- Nel caso in cui venga richiesta la concessione di un posteggio su area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di una manifestazione, l'Ufficio commercio provvederà contestualmente al rilascio dell'autorizzazione temporanea alla somministrazione.

Articolo 32 – Modalità di assegnazione dei posteggi sulle manifestazioni

1.- Salvo che la materia sia specificamente disciplinata da regolamento della singola manifestazione, i posteggi sulle manifestazioni commerciali vengono assegnati su istanza ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di tipologia A e B nonché a coloro che, essendo in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio della vendita, abbiano tempestivamente ottenuto dall'Ufficio Comunale autorizzazione temporanea limitata allo svolgimento della manifestazione.

2.- Salvo che sia diversamente stabilito, le istanze di autorizzazione temporanea e le istanze di concessione di posteggio devono pervenire all'Ufficio Commercio almeno 60 giorni prima della manifestazione.

Titolo IV – Vigilanza, norme transitorie, di rinvio e sanzioni

Articolo 33 - Vigilanza

1.- Preposto all'attuazione dei provvedimenti dell'Ufficio Commercio in materia di commercio su aree pubbliche e alla vigilanza sui mercati e in generale sul commercio su aree pubbliche è il Comando Polizia Municipale a cui compete:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti e in particolare le operazioni di spunta

- gestire gli spostamenti temporanei di tutte o parte delle manifestazioni di commercio su aree pubbliche
- rilevare e segnalare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio
- far rispettare le norme igieniche e di sicurezza
- fare osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi e via di seguito)
- curare tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento e vigilare sull'osservanza dello stesso.

Articolo 34 - Rinvio

- 1.- Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme regionali citate all'articolo 2.
- 2.- I provvedimenti di attuazione del presente Regolamento sono adottati dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza.

Articolo 35 – Sanzioni

- 1.- Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della Legge 241/1990.
- 2.- Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 3.- Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.